


CAPITOLATO TECNICO


POLIZZA DI ASSICURAZIONE

PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E

VERSO PRESTATORI DI LAVORO RCT/RCO

REDAZIONE	APPROVAZIONE
Michele Litterio 	Area Acquisti 

Visto Direttore Generale



18.1.2018



POLIZZA DI
ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E VERSO
PRESTATORI DI LAVORO
RCT/RCO

CAPITOLATO TECNICO

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono:


SOCIETA'	La Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE	La T.U.A. Spa
ASSICURATO	La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto
APPALTATORE	Il soggetto al quale l'Assicurato cede l'esecuzione di lavori
OPERATORI	I soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano Incaricati o autorizzati dal Contraente a partecipare ad attività o lavori oggetto dell'assicurazione
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
PRESTATORI DI LAVORO	: -i prestatori di lavoro subordinato assicurati ai sensi del D.P.R. n.1124/65 -i soggetti INAIL come definiti dall'Art. 5 del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 e s.m.i. - i prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 24/06/1997 n.196. e s.m.i. - i prestatori di lavoro come definiti dal D. Lgs. n .276/2003
RETRIBUZIONI LORDE	tutto ciò che i prestatori di lavoro ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale
COSE	sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante.
COMUNICAZIONI	per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

MASSIMALI RCT

EURO 5.000.000,00 PER OGNI SINISTRO CON IL LIMITE DI:
EURO 5.000.000,00 PER OGNI PERSONA;
EURO 5.000.000,00 PER DANNI A COSE E/O ANIMALI.

MASSIMALI RCO

EURO 5.000.000,00 PER OGNI SINISTRO CON IL LIMITE DI:
EURO 1.250.000,00 PER OGNI PERSONA.



PARTE I

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art.1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art 1913 C.C.. L'inadempimento di tale



obbligo può portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto al dolo dell'Assicurato.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta del competente Ispettorato del lavoro a norma della legge infortuni.

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni UNO con effetto dalle ore 24:00 del 30.04.2018. Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdetto, senza obbligo di comunicazione fra le parti. Tuttavia è facoltà delle parti (Contraente e Società) rescindere il contratto al termine di ciascun anno assicurativo mediante preavviso scritto da inviare tramite raccomandata A.R. con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna ricorrenza annuale.

Altresì la TUA S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto, ferme tutte le condizioni, da un minimo di 60 giorni fino a 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la succitata proroga, la stessa dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro-rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista.

ART. 8 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sulle retribuzioni lorde corrisposte dalla Società TUA S.P.A. in via sia ordinaria che straordinaria, ai propri dipendenti.

Le retribuzioni lorde prese a base per la determinazione del premio, come attestate nei bilanci consuntivi dell'anno 2016, ammontano rispettivamente ad EURO: 52.735.830,00.//

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

- a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto;
- b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.



Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di 120 giorni, è definito un periodo di mora di 60 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

ART. 9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Determinazione e pagamento del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

Le retribuzioni lorde prese in considerazione ai fini del presente articolo saranno quelle relative all'anno solare precedente la scadenza assicurativa di riferimento.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo annuo, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 12 - COASSICURAZIONE – DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.



Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società, le stesse, in deroga a quanto disposto all'art.1911 del Codice Civile, assumono la responsabilità solidale nei confronti del Contraente/Assicurato, pertanto:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione secondo criteri di responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate al Contraente/Assicurato.

ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

ART. 14 - VALIDITA ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.


La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.



PARTE II


DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alle attività connesse con il trasporto ferroviario e l'esercizio delle linee della rete ferroviaria, il traino di materiale rotabile di proprietà di terzi per trasporto merci e/o per trasporto passeggeri, l'esercizio delle autolinee sostitutive, sostitutive integrative, di concessione T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale), T.P.U. (Trasporto Pubblico Urbano), di noleggio da rimessa con conducente di autobus e/o minibus e/o autovetture, l'esercizio delle linee di raccordo tra terminali ferroviari, sia all'interno che all'esterno delle reti sociali e delle reti di proprietà di terzi.

L'assicurazione comprende tutto quanto previsto dall'oggetto sociale, dalle norme o per le attività attribuite dalla Pubblica Amministrazione e/o comunque di fatto svolte, nonché tutte le attività complementari, preliminari e conseguenti alle principali, accessorie, connesse e collegate, nonché assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), ovunque svolte sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.

La TUA S.p.A., qualora non gestisca in proprio tali attività, servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o appositamente delegate; in tal senso la garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da queste commessi nell'esecuzione delle attività ad esse demandate.

Nel rispetto di quanto previsto dal PIR 2018 si precisa che è possibile sottoscrivere e produrre singolarmente una polizza assicurativa (di 1° rischio) per importo corrispondente ad un massimale almeno pari a 50 Mln e relativi sottolimiti.



PARTE III

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La Società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni corporali e materiali involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta.

b) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/65 ed eventuali integrazioni o modifiche, verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro para subordinato e quelli appartenenti all'area dirigenziale, per gli infortuni, le malattie professionali, le lesioni personali e la morte da essi sofferti, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- assicurati ai sensi del D.P.R. n.1124/65, del D. Lgs n. 38/2000, nonché ai sensi del D. Lgs. n.27612003 e s.m.i..

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 numero 222 e per le eventuali azioni di surroga ex art.1916 C.C. esercitate dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura, la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione inerente alla Responsabilità Civile dell'Assicurato verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, opera, altresì, per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 1124/65, per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Tale garanzia vale per le malattie manifestatesi in vigenza di polizza e relative a fatti colposi posti in essere non prima dei 18 mesi antecedenti la validità della stessa, a condizione che la richiesta di risarcimento pervenga non oltre i 12 mesi successivi al periodo di validità della polizza stessa.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le richieste di risarcimento relative a malattie professionali già indennizzate o indennizzabili sulla base di precedenti contratti assicurativi.



La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

ART. 2- ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel mondo intero, escluso USA e Canada. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) le Società che rispetto all'Assicurato siano configurabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- c) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e loro parenti o affini conviventi;

ART. 4 - DANNI ESCLUSI DALLE GARANZIE R.C.T. - R.C.O.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- 1) per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- 2) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 5) da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento;
- 6) causati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti od azionati da persone di età inferiore a 18 anni, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- 7) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000);
- 8) derivanti dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto;
- 9) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- 10) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C;
- 11) provocati da persone non dipendenti dell'assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;



- 12) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; nonché quelle che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;
 - 13) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
 - 14) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - 15) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
 - 16) a condutture ed impianti sotterranei in genere; fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - 17) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
 - 18) dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
 - 19) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo o sabotaggio, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 - 20) causati o derivati da, o verificati in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo o sabotaggio.
- L'assicurazione R.C.O. non comprende i danni:
- 21) derivanti dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto;
 - 22) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
 - 23) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 24) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.) ovvero da produzione, detenzione di sostanze radioattive.

ART. 5 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 6 – DELIMITAZIONI DI GARANZIA



1. DANNI DA INCENDIO

Ferma restando l'esclusione dei danni a cose detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo di Euro 500.000,00 (=cinquecentomila/00); la presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio sullo stesso rischio, purché valide ed operanti.

2. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 quinto comma, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro e per anno di Euro 1.500.000,00 (=unmilione e cinquecentomila/00) con uno scoperto pari al 10% del sinistro con un minimo indennizzabile di Euro 2.500,00 (=duemilacinquecento/00) e un massimo non indennizzabile di Euro 25.000,00 (=venticinquemila/00). Per quanto concerne i danni di natura accidentale e improvvisa derivanti dall'utilizzo di diserbanti, la garanzia è prestata nel limite del suddetto massimale sinistro/anno, con uno scoperto pari al 10% del sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 15.000,00 (=quindicimila/00) ed un massimo non indennizzabile di Euro 30.000,00 (=trentamila/00). A richiesta del Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.

3. INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia cagionato morte, lesioni personali o danneggiamento a cose, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per sinistro e per anno di Euro 2.500.000,00 (=duemilione e cinquecentomila/00), con uno scoperto pari al 10% del sinistro stesso, con un minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 (=duemilacinquecento/00) ed un massimo non indennizzabile di Euro 25.000,00 (=venticinquemila/00).

ART. 7 – PRECISAZIONI DI GARANZIA

A titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa inoltre che l'assicurazione comprende espressamente:


- a parziale deroga di quanto indicato all'art. 4 comma 17, la responsabilità civile derivante da proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili connessi all'attività, ivi comprese le strade, i terreni, le aree adiacenti alle linee ferroviarie ed alle strutture o servizi dell'assicurato, le massicciate, i ponti, i viadotti, le gallerie e tutto quanto non identificabile come fabbricati o strutture a qualsiasi titolo in uso all'assicurato per attività connesse a quella principale, per usi civili o commerciali in genere e quelli in uso a terzi per altre attività; tale garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione;
- i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 sempre che:
 1. l'Assicurato abbia designato il responsabile di lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;



2. dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:

3. lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- a parziale deroga di quanto indicato all'art. 4 comma 1, la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell' autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo rapporto di parentela o affine convivente.
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di impianti di carburante, nonché di depositi di carburanti e lubrificanti;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'impiego di persone non dipendenti utilizzate nello svolgimento dell'attività;
 - la responsabilità civile derivante al Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing) per danni subiti dal conducente a causa di difetti di manutenzione;
 - la responsabilità civile personale, salvo le ipotesi di dolo, di tirocinanti, borsisti, stagisti e collaboratori e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell'Assicurato. La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei loro confronti;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'utilizzo e/o dalla circolazione dei mazzi di trasporto non a motore, di mezzi bivalenti strada/rotaia, mezzi semoventi e comunque tutti i mezzi di soccorso e/o manutenzione, quando utilizzati al di fuori della rete ferroviaria;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'utilizzo di mezzi e macchine speciali, gru e bracci caricatori, nonché dall'utilizzo di altre macchine operatrici in genere;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'uso di cancelli elettrici e/o servo comandati;
 - la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni; a tali effetti, sono considerati terzi entro i limiti di massimale R.C.O., anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, debitamente approvata;
 - in deroga a quanto disposto dall'art. 2 lett. B) e art. 4, comma 11), qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d'opera non dipendenti e prestatori di lavoro interinale per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni




personali dalle quali sia deriva un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata. Il massimale per sinistro, convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.CO.. L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato. La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale;

- a parziale deroga dell'art. 4 comma 14), l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori; tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 500.000,00 (=cinquecentomila/00) per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, comprese le attività di allestimento e smontaggio stands;
- i danni causati ai veicoli di terzi, ed anche dei dipendenti che si trovino in sosta nelle aree di pertinenza e/o gestite dal contraente, fatta esclusione per i danni da furto;
- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande anche distribuiti con macchine automatiche, nonché dalla gestione di mense aziendali compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guasti; considerato che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende anche la responsabilità che incombe a gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente con l'intesa che la presente

copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori.

ART. 8 – FRANCHIGIA DI POLIZZA RCT

Fermo l'impegno della Società a periziare, gestire e liquidare tutti i sinistri cagionati a terzi di cui alla presente sezione di polizza, si conviene che resterà a carico della Contraente una franchigia fissa di Euro 500,00 per ciascun sinistro.



Allegato 1: Estratto dal PIR 2019

Capitolo 2: Condizioni di accesso all'infrastruttura

2.3.2.3 Assicurazioni (aggiornamento dicembre 2017)

Ai fini dell'esecuzione del Contratto con riferimento alle coperture assicurative GI dichiara di avere in corso le seguenti coperture e si impegna a mantenere l'efficacia delle stesse o di altre equivalenti per tutto il periodo di vigenza del contratto di utilizzo dell'infrastruttura:

- **Responsabilità Civile verso terzi**, a garanzia di tutte le attività svolte dal GI e per i correlati danni eventualmente sofferti dalle IF, dai loro clienti e da terzi: massimale di **300/Mln di Euro** per sinistro e per anno.
- **Responsabilità Vettoriale**, da attivare solo qualora venga effettuato in proprio servizio di trasporto merci, anche su tratte limitate, per conto di IF (tradotte) e/o nella sua qualità di vettore marittimo: massimale superiore a 10 / Mln di Euro per sinistro e per anno.

IF si obbliga a stipulare a propria cura e spese, e si impegna a mantenerle operanti, con le caratteristiche minime indicate, per tutto il periodo di validità del contratto di utilizzo dell'infrastruttura, le sotto indicate polizze assicurative:

- **Responsabilità Civile verso Terzi**, a garanzia dei danni sofferti dal GI, dalle altre IF, dai rispettivi clienti e dai terzi: massimale per singola IF di 100 Mln di Euro per sinistro e per anno.

Sottolimiti ammessi:

- danni indiretti € 10 Mln;
- danni a terzi da incendio € 2 Mln;
- inquinamento accidentale € 2,5Mln. Per le IF il cui certificato di sicurezza consente il trasporto di merci pericolose, esplosivi e/o comunque sostanze chimiche il sottolimito non potrà essere inferiore a € 7,5 Mln.

I requisiti (rating) delle Compagnie assicuratrici sono pubblicati sul sito di RFI alla sezione "Servizi e mercato".

Detta polizza dovrà essere idonea alla copertura dei rischi connessi a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall'IF, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'IF stessa sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e negli impianti di GI.

La polizza dovrà:

1. prevedere l'impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare al GI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della scadenza;



2. laddove IF abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale adeguato ai requisiti minimi di cui a presente articolo, invece della polizza assicurativa completa, si potrà accettare una appendice/dichiarazione della Compagnia che dichiari:
- la copertura è operativa anche per le attività di cui al presente contratto;
 - siamo a conoscenza del presente articolo;
 - le condizioni di polizza rispettano completamente le clausole previste in PIR.

Va inoltre allegato alla dichiarazione l'elenco delle esclusioni e dei sottolimiti previsti in polizza; tali documenti devono essere controfirmati dall'IF;

3. essere in lingua italiana, eventuali polizze o altra documentazione emesse in una lingua diversa dovranno essere interamente tradotte a cura della Compagnia stessa o dovranno riportare un visto di corrispondenza/accettazione da parte della Compagnia emittente se tradotte da altri soggetti. In ogni caso di contestazione/contenzioso fa fede il testo in italiano;
4. fare riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto con tenute nel presente Capitolo 2; va previsto l'obbligo del contraente di aggiornare l'assicuratore sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte del contraente non dovrà comportare decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
5. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, se ne dovrà prevedere il reintegro entro 5 giorni solari dalla richiesta della Compagnia;
6. prevedere una estensione territoriale pari almeno a tutto il territorio italiano, per le IF il cui certificato di sicurezza prevede la possibilità di accesso a stazioni di collegamento reti, la validità della polizza dovrà essere estesa anche alle tratte di linea gestite da GI in territorio estero fino alle predette stazioni;
7. prevedere l'espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod.civ. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo;
8. prevedere che la Compagnia si impegni, anche a monte dell'accertamento delle responsabilità, ad attivare le proprie polizze a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata), fermo restando che il contratto di assicurazione non ha natura di contratto autonomo di garanzia.

Viene fatta salva l'azione di regresso nei confronti della società responsabile.

Ai fini della copertura assicurativa RCT l'IF ha facoltà:

- di sottoscrivere e produrre singolarmente una polizza assicurativa per l'intero importo del massimale richiesto (100 Mln)

o, alternativamente:

- di ripartire su più "livelli" (layer) la quota prevista per il massimale richiesto (100 Mln), con la possibilità di ripartire proporzionalmente tra le polizze la quota prevista per i sottolimiti ammessi. L'IF può presentare anche una o più polizze collettive, sottoscritte con altre IF.



Allegato 2.: Estratto dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980

pubblicato sul Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314.

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

Emana il seguente decreto:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**


Art. 1

Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912 n. 1447.

Nel presente decreto con il termine «ferrovie» si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione «ferrovie in concessione» sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.

Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.

Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle Ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle Ferrovie dello Stato.



Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla «F.S.» è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla «M.C.T.C.» la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line that loops into a stylized, cursive shape.